R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il D.A. n. 729 del 21.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 23.6.1979, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n .1497/1939 (oggi D.Lgs. n.42/2004) parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 21.12.2013 dal signor XXXXXX domiciliato a Castellammare del Golfo, XXXXXX, avverso il provvedimento n.498 del 4.12.2013, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha prescritto che "*venga demolita la stanza posta alla terza elevazione fuori terra del fabbricato, individuata con il n. 13 della tavola n. 2 di rilievo",* sito nel comune di Castellammare del Golfo, in XXXXXXXXX), in area paesaggisticamente tutelata.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 6850 del 24.9.2014.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché a suo avviso la Soprintendenza avrebbe per sbaglio imposto la suddetta demolizione, in ciò indotta in errore dallo stesso XXXXXXXX, che avrebbe sbagliato, "*non avendo competenze matematiche e tecniche idonei nel calcolo dei volumi e delle superfici",* a riportare nell'istanza i dati esatti del volume costruito, che sarebbe superiore a quello indicato nella domanda di sanatoria.

Tale prospettazione non è condivisibile.

Si premette che il ricorrente per la presentazione dell'istanza di sanatoria al Comune di Castellammare del Golfo si è avvalso di un tecnico all'uopo abilitato (geometra Ferdinando Camarda) che ne ha curato tutti gli adempimenti tecnici (relazione, grafici, calcoli); quindi persona certamente competente in materia, che avrebbe rilevato dette incongruenze.

E', comunque, da rilevare che nel caso di presentazione di istanza di sanatoria edilizia di un immobile, il richiedente ha l'onere di dimostrare tutte le relative circostanze di fatto, che nella vicenda in esame non sono state provate.

Infatti, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi probatori a sostegno del fatto su cui fonda la sua pretesa (es. un aerofotogrammetria datata attestante l'esistenza dell'opera al momento di presentazione della sanatoria), ma non ha neanche dedotto l'esatta epoca di realizzazione del contestato vano, sì da poterla porre a fondamento di una decisione del ricorso, limitandosi alla sola argomentazione circa una presunta errata indicazione dei calcoli tecnici relativi a quel fabbricato.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "*l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato, che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sulla Amministrazione"* (tra le tante: C.G.A. 19 marzo 2002, n. 158; T.A.R. Umbria 10 luglio 2003, n. 589; T.A.R. Sicilia – Palermo – 18 febbraio 2008, n. 254; T.A.R. Sicilia – Palermo - 10 novembre 2010, n. 14023; C.d.S. - Sez.VI – 20 marzo 2012, n. 1563).

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal sig. XXXXXXXX, avverso il provvedimento n. 498 del 4.12.2013 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso prodotto, con atto qui spedito in data 21.12.2013, dal signor XXXXXXX, domiciliato a Castellammare del Golfo, XXXXXXXX, avverso il provvedimento n.498 del 4.12.2013 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani n. 498 del 4.12.2013.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

R E G I O N E S I C I L I A N A

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4.11.2014

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione